



Nota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS nel settore

Personale addetto alla manutenzione d'aeromobili

Data:

Settembre 2013, ultimo aggiornamento settembre 2017

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)¹ i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile.

Queste persone sono soggette a una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE² e dalla LDPS³. La prestazione di servizi deve essere notificata alla **SEFRI** con una dichiarazione preventiva.

La presente nota informativa illustra le modalità di esercizio della professione e specifica a quali attività professionali deve essere applicata la procedura di dichiarazione e a quali no.

Per quali attività è richiesta la verifica delle qualifiche professionali?

L'attività di addetto alla manutenzione d'aeromobili è disciplinata dall'ordinanza del DATEC concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA, RS 748.127.2). L'ordinanza disciplina il rilascio di licenze e di autorizzazioni personali a persone che eseguono, sorvegliano e certificano lavori di manutenzione su aeromobili o loro componenti o che applicano procedure particolari.

Sono soggette all'OPMA le persone che eseguono, sorvegliano e certificano lavori di manutenzione o che applicano in modo autonomo procedure particolari. Per contro, le persone che sottostanno alla sorveglianza diretta di una persona residente in Svizzera e titolare di una licenza svizzera, di un'autorizzazione personale o di una licenza di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 2042/2003 non necessitano di un'autorizzazione all'esercizio della professione e non sono soggette all'obbligo di avere qualifiche professionali particolari ai sensi dell'OPMA.

Le persone che intendono eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione nel quadro di una prestazione di servizi devono presentare una dichiarazione alla SEFRI. Le qualifiche professionali saranno verificate dall'autorità competente, ossia l'UFAC.

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681.

² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, nella versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

³ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01.

Le persone che esercitano la loro attività sotto sorveglianza nel quadro di una prestazione di servizi (personale non qualificato ai sensi dell'OPMA) non sono tenute a dichiarare la loro prestazione alla SEFRI.

Vi sono formazioni o licenze europee che autorizzano l'esercizio diretto della professione?

Alcuni documenti dell'UE conformi all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68) permettono l'esercizio diretto dell'attività in Svizzera. Riguardo alla manutenzione di aeromobili, si tratta della licenza AESA Parte 66.

Se un prestatore di servizi dell'UE/AELS è titolare di tale licenza è soggetto all'obbligo di dichiarazione ai sensi della LDPS ma le sue qualifiche saranno considerate sufficienti «de jure». L'azienda svizzera PART-145, presso la quale lavorerà, valuterà le sue qualifiche pratiche.

Chi è considerato prestatore di servizi?

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipulazione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.